

N. 27

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)****Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate**

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio originariamente approvato dal Board nel giugno 1988. Esso è presentato con l'impostazione rivista nella terminologia adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel dicembre 1998 i paragrafi 13, 24, 29 e 30 sono stati modificati per sostituire i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con i riferimenti allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 13 è stato modificato per rendere la terminologia coerente con paragrafi simili contenuti in altri connessi Principi contabili internazionali.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 27:

- SIC-12: Consolidamento — Società a destinazione specifica (società mveicolo);
- SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e calcolo della quota di capitale posseduto.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-5
Definizioni	6
Presentazione del bilancio consolidato	7-10
Ambito di applicazione del bilancio consolidato	11-14
Procedure di consolidamento	15-28
Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio proprio della capogruppo	29-31
Informazioni integrative	32
Data di entrata in vigore	33

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di imprese controllate da una capogruppo.***
2. ***Il presente Principio deve essere applicato anche per la contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio della capogruppo.***
3. Il presente Principio sostituisce lo IAS 3, Bilancio consolidato, a eccezione della parte riguardante la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate).
4. Il bilancio consolidato rientra nella definizione di «bilancio» che compare nella Prefazione ai Principi contabili internazionali. Il bilancio consolidato deve, perciò, essere predisposto secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali.

5. Il presente Principio non tratta:
- (a) le modalità di contabilizzazione delle aggregazioni di imprese e i loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da aggregazioni di imprese (vedere IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese);
 - (b) la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate); né, infine
 - (c) la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture (vedere IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture).

DEFINIZIONI

6. *I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i seguenti significati:*

Il controllo (per le finalità del presente Principio) è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

La controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo).

La capogruppo è un'impresa che ha una o più società controllate.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica impresa.

La quota di pertinenza di terzi è quella parte del risultato dell'esercizio dell'attività e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

7. *La capogruppo deve presentare il bilancio consolidato, se non rientra nella fattispecie contemplata al paragrafo 8.*
8. *La capogruppo interamente controllata, anche se solo di fatto, può non presentare il bilancio consolidato purché, nel caso in cui essa sia di fatto interamente posseduta, ottenga il consenso dei soci di minoranza. Tale capogruppo deve indicare i motivi per cui essa non ha presentato il bilancio consolidato e i criteri con i quali le controllate sono state contabilizzate nel proprio bilancio. Devono essere indicate anche la denominazione e la sede legale della sua capogruppo che pubblica il bilancio consolidato.*
9. Per gli utilizzatori del bilancio di una capogruppo è importante essere informati sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati di gestione e sui cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria del gruppo nel suo insieme. Tale esigenza è soddisfatta dai bilanci consolidati che presentano informazioni finanziarie sul gruppo come se esso fosse un'unica impresa, senza considerare i confini legali delle singole entità giuridiche.
10. Una controllante, essa stessa interamente posseduta da un'altra impresa, può non essere sempre tenuta a presentare il bilancio consolidato dato che tale documento può non essere richiesto dalla sua capogruppo e le necessità degli altri utilizzatori del bilancio possono essere meglio soddisfatte dal bilancio consolidato della sua capogruppo. In alcuni Paesi, una controllante è esentata dalla presentazione del bilancio consolidato se essa è di fatto interamente posseduta da un'altra impresa e ottiene il consenso dei soci di minoranza. Con la dizione «di fatto interamente posseduta» si intende indicare che la capogruppo detiene il 90 % o più dei voti esercitabili in assemblea.

N. 27

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

11. **Una capogruppo che redige il bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate, estere e nazionali, a esclusione di quelle considerate nel paragrafo 13.**
12. Il bilancio consolidato comprende tutte le imprese che sono controllate da una controllante, a eccezione delle controllate escluse per le ragioni esposte nel paragrafo 13. Si deve presumere che il controllo esista quando la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la controllante non possiede che la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro investitore;
 - (b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
 - (c) il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo; o
 - (d) il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo.
13. **Una controllata deve essere esclusa dal consolidamento quando:**
- (a) **il controllo è da ritenere temporaneo perché la controllata è acquistata e posseduta esclusivamente in vista della sua dismissione in un prossimo futuro; o**
 - (b) **essa opera in presenza di gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante.**

Tali controllate devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

14. Una controllata non è esclusa dal consolidamento poiché la sua attività è dissimile da quella delle altre imprese del gruppo. Una migliore informazione è fornita consolidando tale controllata e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14, Informativa di settore, aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

15. Nella preparazione del bilancio consolidato, i bilanci della capogruppo e delle sue controllate sono consolidati voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'impresa singola, sono necessarie le seguenti fasi ⁽²⁾:
- (a) il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo devono essere eliminati (vedere IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese, che descrive anche il trattamento contabile di un eventuale avviamento);

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-12: Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo).

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e calcolo della quota di capitale posseduto.

- (b) la quota dell'utile netto d'esercizio delle controllate di pertinenza di terzi deve essere identificata e compensata con l'utile del gruppo al fine di determinare l'utile netto della capogruppo di pertinenza degli azionisti della capogruppo stessa; e
- (c) la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi deve essere identificata e presentata nello stato patrimoniale consolidato, separatamente sia dalle passività, sia dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo. Le quote di pertinenza di terzi consistono:
- (i) nel valore alla data dell'acquisto della partecipazione calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese; e
 - (ii) nella quota di pertinenza di terzi dei movimenti nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.
16. Le imposte dovute dalla capogruppo o dalle sue controllate sulle distribuzioni alla capogruppo di utili portati a nuovo, da parte delle controllate, sono contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
17. ***I saldi e le operazioni infragruppo e i relativi utili non realizzati devono essere integralmente eliminati. Anche le perdite non sostenute derivanti da operazioni infragruppo devono essere eliminate a meno che il costo non possa essere realizzato.***
18. I saldi e le operazioni infragruppo, comprese le vendite, i costi e i dividendi, devono essere integralmente eliminati. Utili non realizzati derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, devono essere integralmente eliminati. Le perdite non sostenute derivanti da operazioni infragruppo dedotte nella determinazione del valore iscritto di attività devono essere anch'esse eliminate a meno che il costo non possa essere realizzato. Differenze temporali derivanti dall'eliminazione di utili e perdite non realizzati originate da operazioni infragruppo devono essere trattate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
19. ***Quando i bilanci utilizzati nel consolidamento sono riferiti a diverse date di chiusura, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano accaduti tra quelle date e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. La differenza tra le date non deve comunque essere superiore a tre mesi.***
20. I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere, di norma, redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura sono differenti, la controllata spesso prepara, a fini di consolidamento, un bilancio alla data di chiusura del bilancio consolidato. Quando ciò è di difficile realizzazione, può essere utilizzato un bilancio redatto a una data di chiusura diversa, purché la differenza non sia superiore a tre mesi. Il principio della coerenza richiede che la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
21. ***I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe. Se, nella preparazione del bilancio consolidato, l'utilizzo di principi contabili uniformi è di difficile realizzazione, ciò deve essere indicato insieme alla proporzione dei componenti del bilancio consolidato ai quali sono stati applicati differenti principi contabili.***
22. In molti casi, se un'impresa del gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in analoghe circostanze, devono essere apportate rettifiche al suo bilancio quando esso viene utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato.
23. I risultati di gestione di una controllata devono essere inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua acquisizione, cioè dalla data in cui il controllo della società controllata si è di fatto trasferito all'acquirente, secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese. I risultati di gestione di una controllata dismessa devono essere inclusi nel conto economico consolidato fino alla data della dismissione, cioè la data alla quale la capogruppo cessa di avere il controllo della società controllata. La

N. 27

differenza tra il corrispettivo di cessione della controllata e il valore contabile delle sue attività meno le sue passività alla data della dismissione deve essere rilevata nel conto economico consolidato come utile o perdita derivante dalla dismissione della controllata. Allo scopo di garantire la comparabilità dei bilanci fra un periodo e il successivo, spesso devono essere fornite informazioni supplementari sull'effetto dell'acquisto e della dismissione di controllate sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati del periodo e sui valori corrispondenti del periodo precedente.

24. ***Una partecipazione in un'impresa deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, dal momento in cui essa cessa di rientrare nella definizione di controllata e non divenga una collegata come definita nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.***
25. Il valore contabile della partecipazione deve essere considerato come costo dal momento in cui essa cessa di essere una controllata.
26. ***La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale consolidato, separatamente dalle passività e dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo. Anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato d'esercizio deve essere presentata separatamente.***
27. Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita riferibile a terzi, sono dedotte dalla quota di pertinenza del gruppo a eccezione della parte per la quale i terzi hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti alla quota di pertinenza del gruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza di terzi che erano state precedentemente assorbite dalla quota di pertinenza del gruppo.
28. Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi esterni al gruppo, la capogruppo deve calcolare la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE NEL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO

29. ***Nel bilancio proprio di una capogruppo le partecipazioni in controllate che sono incluse nel bilancio consolidato devono essere alternativamente:***
 - (a) ***iscritte al costo;***
 - (b) ***contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate; o***
 - (c) ***contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita come descritto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.***
30. ***Le partecipazioni in controllate escluse dal consolidamento devono essere contabilizzate nel bilancio proprio della capogruppo con uno dei seguenti metodi:***
 - (a) ***iscritte al costo;***
 - (b) ***contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni collegate; o***
 - (c) ***contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita come descritto nello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.***
31. In numerosi Paesi, per rispettare disposizioni legali o altre prescrizioni, la capogruppo deve presentare un proprio bilancio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

32. **Oltre alle indicazioni richieste dai paragrafi 8 e 21, devono essere fornite le seguenti informazioni:**
- (a) **nel bilancio consolidato, un elenco delle controllate di rilievo comprendente la denominazione, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;**
 - (b) **nel bilancio consolidato, laddove applicabile:**
 - (i) **i motivi del mancato consolidamento di una controllata;**
 - (ii) **il tipo di legami tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;**
 - (iii) **la denominazione delle imprese nelle quali è posseduta, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea ma che, a causa dell'assenza di controllo, non sono controllate; e**
 - (iv) **l'effetto dell'acquisto e della dismissione di controllate sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati dell'esercizio e sui corrispondenti valori dell'esercizio precedente; e**
 - (c) **nel bilancio proprio della controllante una descrizione del metodo utilizzato per contabilizzare le controllate.**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

33. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.**

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate

Lo IAS 28 è stato approvato dal Board nel novembre 1988.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 28 è stato rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella terminologia adottata per i principi contabili internazionali a partire dal 1991 (IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994)). Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel luglio 1998, i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

Nel dicembre 1998, lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, ha modificato i paragrafi 7, 12 e 14 dello IAS 28. Le modifiche sostituiscono i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con riferimenti allo IAS 39.

Nel marzo 1999, il paragrafo 26 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e per essere reso conforme allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 8 è stato rivisto per essere reso coerente con paragrafi simili in altri connessi Principi contabili internazionali e il paragrafo 10 è stato eliminato. I cambiamenti apportati ai paragrafi 8 e 10 dello IAS 28 entrano in vigore quando l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.